

Fallimento L'Elite di M. M. (proc. n. 1100/00)
Curatore dott.ssa Alessandra de Simone Saccà
Il Giudice delegato della procedura, dott.ssa Laura De Rentiis,
letta l'istanza del curatore in epigrafe depositata l'8 novembre 2007,

RILEVATO

- che la curatela fallimentare vanta un credito a titolo di rimborso IVA verso l'erario di complessivi € 7.663,00;
- che i tempi particolarmente lunghi per ottenere detto rimborso possono considerarsi un fatto notorio;
- che il procrastinarsi per ulteriori anni della procedura fallimentare non porterebbe alcun vantaggio ai creditori chirografari in quanto sulle somme ammesse in chirografo al passivo non maturano interessi;
- che, al contrario, la ritardata chiusura del fallimento arrecherebbe un danno a quei creditori ammessi al passivo e a loro volta soggetti ad IVA; infatti, fino a quando non si procede al riparto o alla infruttuosa chiusura di fallimento, detti soggetti non possono recuperare il loro credito IVA insinuato al fallimento mediante una nota di variazione ai sensi dell'art. 26, secondo comma, d.p.r. n. 633/1972;
- che, dunque, l'esigenza di accelerare i tempi di chiusura della procedura fallimentare giustifica l'attività del curatore volta a cedere a terzi soggetti il credito IVA maturato nei confronti dell'erario;
- che, come emerge dalla richiamata nota del curatore, l'offerta migliore rinvenuta nel mercato è stata quella della Staff s.r.l. per €3.000,00;
- che, nelle more della cessione del credito IVA, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla curatela fallimentare un provvedimento di sospensione al rimborso;
- che il curatore, ravvisando vizi di illegittimità in ordine a detto provvedimento, ha chiesto a questo gd di essere autorizzato a proporre ricorso tributario in quanto, solo in caso di annullamento del provvedimento di sospensione del rimborso, l'acquirente di cui sopra sarebbe ancora interessato ad acquistare il credito IVA in parola;

CONSIDERATO

Che la sussistenza di un interesse della curatela, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a proporre ricorso tributario avverso il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha sospeso il rimborso del credito IVA (pari ad €7.663,00) va valutato non solo alla stregua della somma liquida che si riceverebbe dalla successiva cessione del credito IVA (pari ad €3.000,00), ma anche alla stregua della natura dei crediti ammessi allo stato passivo;

che, oltre ai creditori chirografari, si deve tenere conto delle spese da pagare in prededuzione;

che, trattandosi di una procedura fallimentare senza fondi, la somma che verrà acquisita – al termine dell'eventuale accoglimento del ricorso tributario e del successivo perfezionarsi della cessione del credito IVA- andrà destinata pressoché integralmente all'erario per il pagamento del campione fallimentare, per la refusione delle spese (anticipate dall'erario) di pubblicità inerenti ai tentativi di vendita dei beni mobili abbandonati dopo diversi tentativi non andati a buon fine, nonché per la refusione delle spese di lite relative alla revocatoria fallimentare rigettata (giudizio per il quale la curatela fallimentare era stata ammessa al gratuito patrocinio);

che, dunque, alla luce dell'entità della somma che si potrebbe ricavare dalla futura ed eventuale cessione del credito IVA, è sin da ora pronosticabile -con un ragionevole grado di certezza- che detta somma andrà pressoché integralmente destinata all'erario per il pagamento delle spese in prededuzione, nonché per il pagamento del compenso del curatore (che allo stato rimarrebbe, comunque, a carico dell'erario);

che, in altri termini, è illogico attivarsi nei confronti dell'erario per recuperare somme che in sede di un futuro riparto dovrebbero, comunque, essere restituite all'erario seppure a titolo diverso;

che, a tale valutazione in ordine alla carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. ad impugnare il provvedimento di sospensione emesso dall'Agenzia delle Entrate, si aggiunga una duplice considerazione sotto il profilo dell'opportunità: un'eventuale soccombenza innanzi alla Commissione

Tributaria si risolverebbe in una condanna al pagamento delle spese di giustizia e la proposizione di un ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie procrastinerebbe i tempi di chiusura della procedura concorsuale già pendente dal 2000;

PQM

NON autorizza il curatore a proporre ricorso tributario avverso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate notificato il 28.9.2007 alla curatela del fallimento L'Elite di Marafioti Michele (proc. n. 1100/00).

IL CASO.it

INVITA il curatore ad acquisire il parere del comitato dei creditori per la rinuncia al credito IVA.

INVITA il curatore a presentare il conto della gestione.

Palmi, 9 novembre 2007

Il Giudice Delegato
dott.ssa Laura De Rentiis